



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

DETERMINAZIONE

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 823

DEL 20-12-2018

OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 LOTTO 6 ANNI 2013-2018" - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO/ORDINATIVO DI FORNITURA N. 623384 ACCETTATO IN DATA 05/03/2013 CON CUI VENNE AFFIDATA A COFELY S.P.A., DITTA FORNITRICE CONSIP PER IL LOTTO N. 6 , ORA ENGIE SERVIZI S.P.A., LA FORNITURA DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PORCARI - Autorizzazione di Subappalto.

Richiamata la Convenzione Consip "Servizio Integrato Energia 2 – lotto 6 – anni 2013 - 2018" a cui l'amministrazione comunale di Porcari aderì con Ordinativo di fornitura n. 623384 accettato in data 05/03/2013;

Richiamata la Determina n. 17 del 14/02/2013 con la quale venne stabilito di aderire alla convenzione CONSIP per la fornitura del Servizio Integrato Energia 2 (SIE 2) degli edifici comunali e vennero assunti i relativi impegni di spesa;

Visto che con il suddetto contratto/ordinativo di fornitura n. 623384 accettato in data 05/03/2013, veniva affidata a Cofely s.p.a. , ditta fornitrice CONSIP per il lotto n. 6 ,ora ENGIE SERVIZI S.p.A., la gestione del calore negli immobili comunali a decorrere dal 08 Ottobre 2013 e sino al 07 ottobre 2018;

Preso atto che la convenzione Consip "Servizio Integrato Energia 3" lotto 5 – Toscana – è scaduta il 22/12/2017;

Dato atto che L'Amministrazione Comunale, in conformità a quanto stabilito all'art.26 comma 3 della L.488/99 e dall'art.1 commi 449 e 450 della L.296/96, ha intenzione di aderire alla convenzione Consip denominata "Servizio Integrato Energia 4" per la fornitura del Servizio Energia;

Dato atto altresì che la convenzione Consip "Servizio Integrato Energia 4 – lotto 9 – Toscana Umbria" non è ancora attiva risultando tutt'ora in fase di gara;

Considerato che l'Amministrazione Comunale nelle more dell'attivazione della nuova convenzione Consip deve comunque garantire il servizio di gestione Calore e condizionamento estivo per gli immobili comunali;

Dato atto che la più recente giurisprudenza, nel confermare l'impossibilità di procedere ad un rinnovo o ad una proroga del contratto consente invece la c.d. "proroga tecnica", cioè finalizzata e strettamente connessa all'indizione di una gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 aprile 2011, n°2151);

Atteso che una proroga tecnica del suddetto contratto/ordinativo di fornitura risulta necessaria per garantire la continuità dell'azione Amministrativa in conformità al principio del buon andamento dell'azione stessa ai sensi dell'art. 97 della costituzione;

Tenuto conto del parere di ANAC n° AG 33/13 del 16/05/2013 che prevede la possibilità di ricorrere in casi di questo tipo ad una proroga tecnica;

Preso atto che la scadenza del contratto/ordinativo di fornitura di Gestione calore ricade il 07/10/2018 e che al fine di garantire la continuità dei servizi per il tempo strettamente necessario all'attivazione della nuova convenzione Consip denominata "Servizio Integrato Energia 4" lotto 9 – Toscana e Umbria, il Comune ha inviato in data 02.08.2018 prot. 14286 **alla ditta fornitrice CONSIP per il lotto n. 6 , ora ENGIE SERVIZI S.p.A., una nota, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, dove si fa presente l'intenzione prorogare il contratto a decorrere dalla data della sua scadenza (07/10/2018) e fino all'avvenuta attivazione/adesione alla nuova convenzione Consip "Servizio Integrato Energia 4 – lotto 9 – Toscana Umbria", agli stessi patti e condizioni con la società anzidetta, con clausola di recesso nel caso di attivazione del sopraccitata convenzione;**

Viste le note, prot. Engie n. 657/2018 del 02.08.2018, pervenuta al protocollo comunale n. 15948 del 06.09.2018, e prot. Engie n.670/2018 del 10.09.2018, pervenuta al protocollo comunale n. 16376 del 13-09-2018, con le quali :

a) Engie Servizi Spa accetta la proroga tecnica del contratto a decorrere dalla data della sua scadenza (07/10/2018) e fino all'avvenuta attivazione/adesione alla nuova convenzione Consip "Servizio Integrato Energia 4 – lotto 9 – Toscana Umbria", agli stessi patti e condizioni con la società anzidetta;

b) accetta la "clausola di recesso" per l'A.C. a decorrere dall'avvenuta attivazione della nuova convenzione Consip "Servizio Integrato Energia 4 – lotto 9 – Toscana Umbria" , clausola che tenga conto anche dei tempi di adesione da parte dell'A.C. alla anzidetta nuova convenzione;

Dato atto del prospetto riepilogativo dei costi stimati afferenti alla proroga tecnica di cui trattasi, inviato da Engie Servizi Spa, assunto al protocollo comunale n. 17278 del 26.09.2018;

Considerato che per la proroga tecnica di cui trattasi, in relazione all'incertezza della data di attivazione della nuova convenzione Consip "Servizio Integrato Energia 4 – lotto 9 – Toscana Umbria" (non ancora attiva risultando tutt'ora in fase di gara e la cui conclusione è stimata da CONSIP entro il 31.12.2018), nonché dei tempi di adesione da parte del Comune alla nuova anzidetta convenzione (3/4 mesi), si prevede una spesa complessiva stimata in €. **81.376,04 (iva compresa)** di cui € 28.287,62 per l'annualità 2018 (periodo 08/10/2018 – 31/12/2018) ed € 53.088,42 per l'annualità 2019 (periodo dal 01/01/2019 al 15/04/2019), **spesa che trova copertura nei capitoli del bilancio 2018 e 2019;**

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 150 del 02.10.2018 con la quale è stata approvata la proposta di proroga tecnica di cui trattasi e deciso quanto sotto riportato:

- 1) **dare atto** delle premesse al presente deliberato, premesse che si intendono, ivi, integralmente riportate;
- 2) **di approvare**, per le ragioni espresse in narrativa, **la proroga tecnica della Convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 2 – lotto 6 – anni 2013 - 2018”**, a cui l’amministrazione comunale di Porcari aderì con Ordinativo di fornitura n. 623384 accettato in data 05/03/2013, **per il periodo decorrente dalla data della sua scadenza (07/10/2018) e fino all’avvenuta attivazione/adesione alla nuova convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 4 – lotto 9 – Toscana Umbria”, agli stessi patti e condizioni con la ditta fornitrice CONSIP per il lotto n. 6 , ora ENGIE SERVIZI S.p.A.;**
- 3) **Disporre che la sopradetta Proroga Tecnica viene approvata:**
 - al fine di garantire la continuità dei servizi, nelle more dell’attivazione della nuova convenzione Consip denominata “Servizio Integrato Energia 4” lotto 9 – Toscana e Umbria;
 - con clausola di recesso nel caso di attivazione della sopracitata convenzione in data antecedente alla scadenza del periodo presunto di proroga;
- 4) **Dare atto:**
 - **del prospetto riepilogativo dei costi stimati afferenti alla proroga tecnica di cui trattasi**, inviato da **Engie Servizi Spa**, assunto al protocollo comunale n. 17278 del 26.09.2018 allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
 - **che la spesa, a favore di ENGIE SERVIZI S.p.A., per la proroga tecnica di cui trattasi**, ammontante complessivamente ad **€ 81.376,04 (iva compresa)** di cui € 28.287,62 per l’annualità 2018 (periodo 08/10/2018 – 31/12/2018) ed € 53.088,42 per l’annualità 2019 (periodo dal 01/01/2019 al 15/04/2019) **trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio 2018 e 2019 come di seguito indicato:**

		Importo con gradi giorno e ore stimate in convenzione consip SIE2 (IVA Inclusa)		Importo con gradi giorno e ore stimate in convenzione consip SIE2 (IVA Inclusa)	
	PROROGA TECNICA PORCARI				
		Stanziamiento stimato proroga da 08/10/2018 al 31.12.2018		Stanziamiento stimato proroga da 01/01/2019 a 15/04/2019.	
EDIFICIO		Ripartizione costi stimati IVA 22% INCLUSA	Capitolo spesa	Ripartizione costi stimati IVA 22% INCLUSA	Capitolo spesa
1a	Scuola Elementare Capoluogo 1°plesso-Nord (scuola primaria F.Orsi - tempo Modulare)	€ 4.155,17		€ 8.101,43	
1b	Scuola Elementare Capoluogo 2° plesso-Sud+palestra+refettorio+Sala polifunzionale (scuola primaria G. La Pira - tempo pieno)	€ 4.413,58		€ 7.148,38	
1c	**Locali Direzione Didattica Via Catalani - c/o Scuola Elementare Capoluogo	€ 800,99		€ 1.581,90	
	totale spesa	€ 9.369,75	2970/0	€ 16.831,72	2970/0
2	Municipio piazza Orsi	€ 2.895,02	340/0	€ 5.515,51	340/0
3	Scuola Media E. Pea	€ 6.477,37	3180/0	€ 12.609,70	3180/0
4	Centro Diurno Anziani di Rughi	€ 3.114,45	6921/0	€ 5.443,27	6921/0
5	Scuola Materna Via Giannini	€ 1.437,56		€ 2.811,66	
6	Scuola Materna Via Sbarra	€ 2.668,07		€ 5.219,78	
	totale spesa	€ 4.105,63	2830/0	€ 8.031,44	2830/0
7	Palazzo per Uffici di Via Roma	€ 2.325,39	330/0	€ 4.656,78	330/0
8	Palestra - edificio sito in Via Cavanis	Esclusa da proroga (torna alla Provincia di Lucca)		Esclusa da proroga (torna alla Provincia di Lucca)	
	Importo complessivo	€ 28.287,62		€ 53.088,42	

Considerato che, con Determinazione del Servizio LL.PP. e Tecnico Manutentivo n. 603 del 04.10.2018 è stata approvata per le ragioni sopra espresse ed in forza della deliberazione di G.C. n. 150 del 02.10.2018, la proroga tecnica della Convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 2 – lotto 6 – anni 2013 - 2018”, a cui l’amministrazione comunale di Porcari aderì con Ordinativo di fornitura n. 623384 accettato in data 05/03/2013, per il periodo decorrente dalla data della sua scadenza (07/10/2018) e fino all’avvenuta attivazione/adesione alla nuova convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 4 – lotto 9 – Toscana Umbria”, agli stessi patti e condizioni con la ditta fornitrice CONSIP per il lotto n. 6 , ora ENGIE SERVIZI S.p.A.;

Preso atto della nota pervenuta al prot. 20161 del 09.11.2018, nonché della relativa documentazione, conservata agli atti d’ufficio, inviata dalla ditta ENGIE Servizi Spa, appaltatrice del servizio, nota mediante la quale chiede di poter affidare in subappalto all’Impresa GDS IMPIANTI srl con sede in Camaiore (LU) via dei Calzolari, 6 – Partita Iva 02260080466 le lavorazioni relative a: *conduzione e manutenzione ordinaria, pronto intervento, reperibilità, manutenzione straordinaria lavori*, comprese nell’appalto di cui trattasi, **per un importo netto presunto di € 13.750,00 di cui € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;**

Visto l’art. 18 della L. 19.03.90 n.55, come modificato ed integrato dall’art. 34 del Dlg. 19.12.1991 n. 406, dall’art. 34 della L. 02.06.1995 n. 216, dalla Legge n. 415 del 1998 e dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, **che prevede la possibilità di subappaltare fino al 30% dell’importo di aggiudicazione afferente alla categoria prevalente;**

Considerato che l’appaltatore ha indicato in sede di formulazione dell’offerta, agli atti, le opere che richiede di subappaltare;

Considerato che l’importo presunto dei subappalti richiesti risulta complessivamente inferiore 30% dell’importo dei lavori relativo alla categoria prevalente stessa;

Vista la documentazione, afferente al subappalto, di cui alla nota prot. 20161 del 09.11.2018, agli atti d’ufficio, da cui risulta l’idoneità dell’impresa subappaltatrice ad assumere contratti con la P.A.;

Dato quindi atto:

1. **che l’impresa subappaltatrice:**
 - ⇒ non si trova nelle condizioni causa di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
 - ⇒ è in possesso dei requisiti di ordine speciale e di ordine generale previsti dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese per le categorie e classifiche d’importo corrispondenti ai lavori oggetto del presente subappalto;
 - ⇒ che l’impresa appaltatrice dichiara che non sussistono forme di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, tra l’impresa appaltatrice e l’impresa subappaltatrice;
 - ⇒ che non occorre richiedere le comunicazioni o le informazioni prefettizie antimafia nei confronti della Ditta sopraindicata, prescritte dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, in quanto l’importo dei subappalti o dei cottimi non supera il valore di 300

milioni di lire (€ 154.937,07), in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. e), dello stesso D.P.R. n. 252/98.

Rilevato che il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;

Rilevato che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 (e smi);

Visto il vigente Statuto Comunale;

visto il regolamento comunale dei contratti regolamento comunale di contabilità

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile del Servizio LL.PP. n. 2/2018;

Visto il Vigente regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva;

D E T E R M I N A

1) autorizzare l'impresa ENGIE SERVIZI S.p.A., appaltatrice dei lavori, ad affidare in subappalto, all'Impresa GDS IMPIANTI srl con sede in Camaione (LU) via dei Calzolari, 6 – Partita Iva 02260080466 parte delle lavorazioni comprese nell'appalto di cui trattasi, per un importo netto presunto di € 13.750,00 di cui € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

2) dare atto che l'impresa subappaltatrice:

- ⇒ non si trova nelle condizioni causa di esclusione dalle gare di appalto di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- ⇒ è in possesso dei requisiti di ordine speciale e di ordine generale previsti dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese per le categorie e classifiche d'importo corrispondenti ai lavori oggetto del presente subappalto;
- ⇒ che l'impresa appaltatrice dichiara che non sussistono forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, tra l'impresa appaltatrice e l'impresa subappaltatrice;
- ⇒ che non occorre richiedere le comunicazioni o le informazioni prefettizie antimafia nei confronti della Ditta sopraindicata, prescritte dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, in quanto l'importo dei subappalti o dei cottimi non supera il valore di 300 milioni di lire (€ 154.937,07), in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. e), dello stesso D.P.R. n. 252/98.

3) dare altresì atto:

- Che, come previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), l'importo complessivo dei subappalti richiesti risulta inferiore 30% dell'importo relativo alla categoria prevalente;

- ❑ che il presente subappalto viene autorizzato nei limiti previsti per legge ed ancorché dell'operato del subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- ❑ **che il relativo contratto di subappalto, conservato agli atti d'ufficio, è stato depositato in copia autentica presso questa Amministrazione appaltante in data 09.11.2018 e quindi l'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni potrà avvenire solo decorsi 20 gg. dal suddetto termine;**
- ❑ che l'impresa aggiudicataria/appaltatrice dovrà praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto-cottimo gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, **con un ribasso non superiore al venti per cento;**
- ❑ **che i pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori o dal cottimista verranno effettuati dall'appaltatore che è obbligato a trasmettere,** entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, **copia delle fatture quietanzate da parte del subappaltatore/cottimista,** con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate (in caso contrario, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento dei crediti a favore dell'appaltatore);
- ❑ che, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, l'Appaltatore resta formalmente obbligato, a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ed, a tal fine, ha comunicato ai subappaltatori il CIG da riportare negli atti contabili e nelle relative fatture di seguito indicati:
- ❑ che il CIG è il seguente: 49359098F4

3) Si rammenta che l'Appaltatore dovrà rispettare le condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) ed in particolare **dovrà trasmettere alla stazione appaltante, copia delle fatture relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore/cottimista** (con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento, a titolo di quietanza, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla stazione Appaltante all'Appaltatore. Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, il pagamento deve avvenire tramite c/c bancario o postale dedicato e riportare il CIG sopra riportato.

4) per quanto non espressamente previsto nei precedenti punti, troverà applicazione la vigente legislazione (dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 170 del D.P.R. 207/2010, legge 31/05/1965, n. 575 e ss.mm.ii., etc. etc.) nonché l'ulteriore legislazione regionale in materia;

5) trasmettere il presente provvedimento:

- ⇒ all'ufficio **Segreteria/Contratti** ed all'ufficio **Ragioneria** per gli adempimenti di rispettiva competenza conseguenti all'approvazione del presente atto;
- ⇒ all'**appaltatore** e all'**impresa subappaltatrice**, nonché al **Direttore dell'esecuzione**, ing. Fulvio D'Angelo, per gli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente atto;

6) dare atto:

- della non rilevanza contabile del presente provvedimento in quanto le somme necessarie alla liquidazione delle opere affidate in subappalto sono coperte nell'ambito dell'impegno di spesa generale per la realizzazione dell'opera;
- che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile di Servizio

(Ing. Fulvio D'Angelo)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005